



SENTENZA N.545/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **71132** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 17.04.2018 dal Sig. (omissis) (C.F.: (omissis)e poi proseguito con atto in riassunzione del 28.11.2022 dalla Sig.ra (omissis)e dai Sig.ri (omissis)(omissis), nato (omissis) (omissis)(omissis), nato a (omissis) (omissis) nato a (omissis), (omissis), nato a (omissis), (omissis), nato (omissis), nella loro qualità di eredi del Sig. (omissis), tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Luca Giordano, n. 82, presso lo studio dell'Avv. Carlo Grasso (C.F.: GRSCRL63A17F839U), che li rappresenta e difende, giusta procura contenuta nel ricorso e nel ricorso in riassunzione, e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax al numero 0814206826 ed eventuali comunicazioni e notificazioni di cancelleria a mezzo pec all'indirizzo carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero;
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante *pro*

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 71132	
	<i>tempore</i> , domiciliato per la carica presso l’Avvocatura Distrettuale di	
	Napoli, rappresentato e difeso dai propri uffici ai sensi dell’art. 158	
	c.g.c.;	
	<i>avverso</i>	
	il decreto del Ministero della difesa n. 16 del 13.01.2011 (<i>rectius</i> ,	
	3.02.2014, come da provvedimento allegato al ricorso), e per il	
	riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata vitalizia di ottava	
	categoria a decorrere dal 7.01.2011.	
	Visto il decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale del	
	18.04.2023, che ha riassegnato a questo G.M. il presente giudizio;	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	visti gli altri atti e documenti di causa;	
	chiamata la causa nella pubblica udienza del 23.10.2024, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano	
	FATTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 17.04.2018, il ricorrente, in	
	qualità di ex militare di leva, esponeva che, con sentenza n. 1935/2001	
	di questa Corte aveva ottenuto il riconoscimento della causa di servizio	
	per l'infermità “ <i>note artrosiche post-traumatiche delle ginocchia</i> ”, con la	
	concessione di 2 annualità di tabella B <i>una tantum</i> .	
	A seguito di una istanza di aggravamento, con decreto ministeriale n.	
	129 del 14.03.2008, aveva ottenuto ulteriori 2 annualità di tabella B <i>una</i>	
	<i>tantum</i> .	
	Il decreto ministeriale n. 129 veniva impugnato presso questa Corte e	
	sarebbe tutt'ora pendente con R.G. n. 65322.	
	2	

In data 7.01.2011 il Sig.(omissis), a mezzo del procuratore, inoltrava una seconda istanza di aggravamento delle infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio: *"note artrosiche post-traumatiche alle ginocchia e più' marcata a destra"*, nonché per il riconoscimento di infermità interdipendenti da queste: *"Meniscopatia laterale e rottura del crociato anteriore su esiti traumatici, associata instabilità e limitazione funzionale ginocchio destro"*.

Il Ministero della difesa in data 25.02.2014 notificava all'interessato il decreto ministeriale impugnato con il quale, in adesione al Comitato di Verifica, respingeva l'istanza per non constatato aggravamento ed interdipendenza.

In particolare, precisava il Ministero, l'istanza di interdipendenza per l'infermità meniscopatia laterale e rottura del crociato anteriore su esiti traumatici, *"pur essendo stata riconosciuta in rapporto di interdipendenza con quella già pensionata, è stata giudicata non ascrivibile ad alcuna categoria di pensione"*.

Il Sig.(omissis) ricorreva quindi avverso il decreto ministeriale n. 16 del 13.01.2011 (*rectius*, 3.02.2014) perché errato e basato su una valutazione incoerente rispetto alla realtà dei fatti provata e quindi lesivo dei suoi diritti.

Riteneva palese l'errore di valutazione fatto dall'Amministrazione in quanto le "nuove" patologie erano di particolare gravità e incidevano in maniera determinante negativa limitando la funzionalità dell'articolazione interessata. Tale complesso di infermità sarebbe di natura irreversibile e costringerebbe il ricorrente a continui controlli e

a costanti terapie farmacologiche e cure.

Concludeva quindi, in accoglimento del ricorso, chiedendo di annullare il decreto ministeriale impugnato e il riconoscimento dell'aggravamento e di interdipendenza delle "nuove" patologie accertate (meniscopatia e rottura legamento anteriore) a far data dalla domanda di aggravamento.

In conseguenza dell'intero quadro patologico di cui sarebbe portatore, il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto a godere della relativa pensione privilegiata ordinaria vitalizia almeno di ottava categoria, con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento ed interdipendenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, con ogni altra conseguenza di legge.

In via gradata, chiedeva ulteriore indennizzo *una tantum*.

Allegava al ricorso documentazione medico legale rilasciata da strutture sanitarie pubbliche.

In via istruttoria, chiedeva l'espletamento di CTU per l'accertamento dell'aggravamento delle infermità dipendenti da causa di servizio.

Con vittoria di spese e con attribuzione al procuratore anticipatorio.

2. Con memoria del 16.10.2019, si costituiva in giudizio il Ministero della difesa che, in via preliminare, eccepiva la nullità del ricorso, avverso un provvedimento (il decreto ministeriale n. 16 del 13.01.2011) relativo ad altro militare.

Nel merito, chiedeva il rigetto, in quanto infondato, essendosi lo stesso uniformato al giudizio medico legale della C.M.O. interpellata, che

aveva ritenuto l'infermità non aggravata ed escluso i richiesti profili di interdipendenza.

Riferiva anche che il ricorso avverso il diniego della prima istanza di aggravamento era stato respinto con sentenza di questa Sezione n. 186/2018.

Eccepiva altresì, se del caso, la prescrizione parziale dei ratei ultraquinquennali.

3. All'esito dell'udienza del 22.10.2019, il G.M., in diversa composizione, con l'ordinanza n. 156/2019, riteneva opportuno interpellare l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, affinché emettesse motivato parere sui seguenti quesiti: 1. *“se l'infermità allegata (Gonartrosi bilaterale più marcata a dx in soggetto con pregresso trauma distorsivo alle ginocchia con interessamento legamentoso) già indennizzata con indennità una tantum pari a due annualità di pensione privilegiata di 8° cat. Tab A, alla data della presentazione della domanda di aggravamento, e quindi alla data del 7.1.2011, fosse da ritenersi aggravata e se vi è interdipendenza con l'intervenuta patologia “meniscopatia laterale e rottura del crociato anteriore su esiti traumatici”*; 2. *“In caso affermativo, si indichi la relativa classifica di ascrivibilità”*.

4. Nonostante reiterati solleciti, l'UML del Ministero della Salute, per problemi di ridotta operatività indipendenti dalla sua volontà, non esitava il richiesto parere e veniva quindi fissata udienza il 12.09.2022.

5. Con note d'udienza del 02.09.2022, il difensore del ricorrente comunicava il decesso del Sig.(omissis), avvenuto, come da certificazione allegata, il 30.05.2021.

6. Con decreto fuori udienza n. 54/2022, dell'8.09.2022, il G.M., considerato che nell'ipotesi di decesso del ricorrente il processo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, c.g.c., è interrotto, salva la facoltà degli eredi di riassumerlo nei termini di legge, dichiarava interrotto il processo.

7. Con atto del 28.10.2022, la Sig.ra (omissis))(omissis), (omissis(omissis) (omissis)), (omissis), nella loro qualità di eredi del Sig. (omissis), intendevano proseguire il giudizio del loro dante causa. Allegavano certificato di morte e lo stato di famiglia.

8. Con memoria depositata il 12.12.2022, in vista dell'udienza dell'11.01.2023, il procuratore dei ricorrenti in prosecuzione osservava che con il presente giudizio era stato impugnato il decreto ministeriale n. 16 del 2014, con il quale il Ministero della difesa aveva rigettato la richiesta di aggravamento ed interdipendenza avanzata dal *de cuius* nel gennaio 2011, precisando però che veniva riconosciuta l'interdipendenza della "*meniscopatia laterale e rottura del crociato anteriore su esiti traumatici*" con l'infermità già precedentemente indennizzata con due annualità di tabella B.

Dava anche conto che, a seguito di una successiva istanza di aggravamento il Ministero della difesa aveva concesso il trattamento pensionistico privilegiato di ottava categoria, Tabella A a vita, in favore del Sig. (omissis), con decorrenza 01.03.2019.

Conseguentemente, l'oggetto del giudizio sarebbe da considerare ridotto alla richiesta pensionistica a decorrere dalla data dell'istanza di aggravamento del gennaio 2011 a quella di concessione del trattamento

pensionistico del 1.03.2019.

Il riconoscimento della dipendenza di tali infermità da causa di servizio sarebbe non controverso, alla luce del decreto gravato, restando in contestazione la valutazione dell'intero quadro patologico accertato in occasione della visita C.M.O. del 5.12.2012.

Si contestava poi il quesito n. 1 formulato nell'ordinanza n. 156/2019 relativamente alle infermità richieste per interdipendenza in quanto il riconoscimento di tali infermità sarebbe già stato formalmente fatto dal Ministero con il decreto impugnato e avvalorato con la concessione del trattamento pensionistico, come da documentazione allegata (in particolare, la certificazione ASL Napoli 1 del 16.11.2010, nella quale veniva specificato dettagliatamente l'intero quadro patologico, evidenziando che gli esiti limiterebbero la funzionalità dell'articolazione interessata).

Si ribadiva la richiesta di concessione in favore del Sig. (omissis) – e per esso degli eredi in riassunzione - della pensione privilegiata diretta di ottava categoria vitalizia, con decorrenza dalla data della domanda di aggravamento del gennaio 2011. Oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, dalla nascita delle singole scadenze e fin al dì dell'effettivo pagamento.

In via istruttoria e subordinata si chiedeva il rinnovo delle operazioni peritali ad opera di nuovo consulente nel territorio di competenza della Sezione.

9. Con note del 30.12.2022, il Ministero della difesa, nel riportarsi alla memoria di costituzione, precisava come il Sig.(omissis) avesse

presentato, in data 6.02.2019, domanda di aggravamento delle infermità già dipendenti dal servizio: 1) *“Gonartrosi bilaterale più marcata a dx. in soggetto con pregresso trauma distorsivo ginocchia con interessamento legamentosi”*; 2) *“Meniscopatia laterale e rottura del crociato anteriore su esiti traumatici”* e di interdipendenza delle infermità suddette con la patologia: 3) *“Valgismo ginocchio destro severo”*.

La Commissione Medica di Verifica di Napoli aveva espresso le sue valutazioni il 2.10.2019, il 28.07.2020, 23.03.2021 ed il 30.11.2021, sulla cui base era stato emesso il decreto del Ministero della difesa n. 565 del 17.03.2022, di conferimento di trattamento vitalizio privilegiato tabellare di ottava categoria a decorrere dall'1.03.2019 a vita, per constatato aggravamento delle infermità: 2) *“Meniscopatia laterale e rottura del crociato anteriore su esiti traumatici”*, nonché concessivo di indennità *una tantum* pari ad una annualità di pensione privilegiata di ottava categoria tabella B per constatato aggravamento dell'infermità: 1) *“Gonartrosi bilaterale più marcata a dx. in soggetto con pregresso trauma distorsivo ginocchia con interessamento legamentoso”*.

Inoltre, sulla base dei verbali della Commissione Medica di Verifica di Napoli e in conformità al parere n. 694082021 reso nell'adunanza n. 2730 del 16.02.2022 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, l'infermità 3) *“Valgismo ginocchio destro severo”* era stata riconosciuta dipendente in via derivata con le infermità dipendenti da causa di servizio, non ascrivibile, tuttavia, ad alcuna categoria di pensione privilegiata.

Ciò premesso, il Ministero riconosceva l'aggravamento delle infermità

già dipendenti da causa di servizio, nonché l'interdipendenza di sopravvenuta affezione con riferimento alla cennata istanza del 06.02.2019, ovvero dopo circa 8 anni rispetto alla domanda di aggravamento in data 13.01.2011, esitata nel provvedimento n. 16 del 3.02.2014, per evoluzione *in peius* del quadro nosologico nel cennato congruo lasso temporale.

Rilevava il resistente che un giudizio di stabilizzazione dell'infermità dipendente, ma non meritevole di trattamento di privilegio, non ne precluderebbe, in caso di accertata evoluzione peggiorativa, la rivedibilità nel tempo, a domanda dell'interessato.

In tal senso, l'ascrivibilità a categoria pensionistica di cui al decreto n. 565 del 17.03.2022, concessivo vitalizio di ottava categoria, era stata riscontrata a seguito di istanza di aggravamento presentata dall'interessato in data 06.02.2019, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione Medica di Verifica di Napoli, che aveva accertato l'evoluzione peggiorativa delle patologie dipendenti dal servizio.

Insisteva, pertanto, per il rigetto del ricorso e in subordine per la prescrizione quinquennale dei ratei non riscossi, attesa la notifica all'interessato del decreto impugnato in data 25.02.2014 e la notifica del presente ricorso in data 26.07.2019.

10. All'esito dell'udienza dell'11.01.2023, il G.M., sempre in diversa composizione, con ordinanza n. 5/2023 disponeva nuovi incompetenti istruttori.

Restando impregiudicato l'esito del giudizio sotto i profili sia di rito e sia di merito, era ritenuto necessario acquisire il motivato parere del

Collegio Medico Legale presso la sede centrale della Corte dei conti in ordine al seguente quesito:

“I. l'esatta diagnosi delle patologie lamentate dal sig.(omissis) (omissis) alla data dell'istanza di aggravamento 13/01/2011, esitata nel provvedimento negativo (decreto n. 16 del 03/02/2014) qui gravato;

II. se alla data del 13.1.2011 sussistessero i presupposti per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di ottava categoria tab A a vita, poi riconosciuto dall'amministrazione con decorrenza dall'01/03/2019 (decreto n.565 del 17/03/2022), per constatato aggravamento dell'infermità:

2. “Meniscopatia laterale e rottura del crociato anteriore su esiti traumatici” (nonché concessivo di indennità UNA TANTUM pari ad una annualità di pensione privilegiata di 8[^]ctg. Tab.”A” per constatato aggravamento dell'infermità: 1) “Gonartrosi bilaterale più marcata a dx. in soggetto con pregresso trauma distorsivo ginocchia con interessamento legamentosi)”.

11. Il Collegio Medico Legale presso la sede centrale della Corte dei conti comunicava che il 25.07.2023 avrebbero avuto inizio le operazioni peritali; senza l'esecuzione di visita medica diretta del ricorrente, ma solo con la disamina della pratica al fine di formulare il giudizio medico legale richiesto.

12. Il 22.03.2024 veniva sollecitato il Collegio Medico Legale presso la sede centrale della Corte dei conti ad emettere il richiesto parere.

13. Il difensore del ricorrente, con note d'udienza del 26.06.2024, riscontrato che non era ancora pervenuta la bozza del parere da parte dell'Organo medico legale interpellato, insisteva per l'accoglimento del ricorso alla luce della realtà documentale emergente dagli atti di

causa e, in via subordinata, chiedeva di disporre i ritenuti idonei provvedimenti e rinviare il giudizio.

14. All’udienza del 17.07.2024, considerato che il CML presso la sede centrale della Corte dei conti non aveva ancora depositato il richiesto parere medico legale, e sentite le parti sul punto, il G.M. assegnava un nuovo termine al CML e rinviava per la trattazione del giudizio all’udienza del 23.10.2024.

15. Il 29.07.2024 il CML presso la Corte dei conti depositava il prescritto parere medico-legale, qualificato “secondo parere preliminare”, concludendo nel senso che: *“Alla data del 13.1.2011 NON sussistevano i presupposti per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di ottava categoria tab. A ad vitam, poi riconosciuto dall’amministrazione con decorrenza dall’01/03/2019 (decreto n. 565 del 17/03/2022), per constatato aggravamento dell’infermità. ... 2) Meniscopatia laterale e rottura LCA su esiti traumatici, ritenuta non ascrivibile ad alcuna categoria di pensione di privilegiata”*.

16. Con memoria del 30.07.2024, parte ricorrente contestava il parere del CML, ribadendo come la valutazione dell’intero complesso invalidante giustificasse la concessione della pensione di ottava categoria a decorrere dalla data dell’istanza del gennaio 2011.

17. Il 19.09.2024 il CML presso la Corte dei conti depositava il parere medico-legale definitivo, confermando le valutazioni espresse nel parere preliminare e confutando le argomentazioni della memoria del 30.07.2024 di parte ricorrente

18. Con note depositate in data 07.10.2024, parte ricorrente

ripercorreva diffusamente le vicende inerenti alle infermità del Sig. (omissis), ritenendo inattendibile il parere reso dal CMO con valutazione di non classificabilità della patologia “meniscopatia laterale e rottura LCA su esiti traumatici” alla data della visita del 5.11.2012.

Ribadiva come il complesso patologico di cui era portatore il *de cuius* risultava documentalmente grave e cronico, incidente in maniera seria sulla funzionalità dell’articolazione, e quindi meritevole sin dalla data della istanza del gennaio 2011 di trattamento pensionistico.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

19. All’udienza del 23.10.2024, erano presenti l’Avv. Carlo Grasso, per parte ricorrente, e il Dott. Giuseppe Sarno per il Ministero della difesa.

L’Avv. Grasso, riportandosi alle note d’udienza depositate a seguito del parere espresso dall’organo peritale, rimarcava l’inattendibilità del parere in quanto il CML non avrebbe adeguatamente valutato quanto richiesto con ordinanza istruttoria e, pertanto, insisteva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.

Il Dott. Sarno concordava con il parere espresso dal CTU e chiedeva il rigetto del ricorso.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’odierna controversia riguarda l’accertamento del diritto di parte ricorrente al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata vitalizia di ottava categoria per l’infermità da cui è affetto a decorrere dal 7.01.2011.

2. Il giudizio è stato riassunto dalla Sig.ra (omissis) e dai (omissis) (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), nella loro qualità di eredi del Sig. (omissis), rispettivamente di lui moglie e figli.

La qualità di unici eredi legittimi del Sig.(omissis) è contenuta nel certificato di famiglia rilasciato dal Comune di Napoli il 29.09.2022 e allegato all'atto di riassunzione.

Al riguardo, va osservato che *“nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”* (Cass. civ., sez. III, ord. n. 210/2021; Cass. civ., sent. n. 16814/2018).

Il giudizio quindi, alla luce della produzione documentale agli atti, risulta ritualmente riassunto dagli eredi del Sig.(omissis) e prosegue quindi nei loro confronti.

3. Viene quindi in rilievo l'eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dei requisiti identificativi del provvedimento impugnato e del ricorrente, sollevata dal Ministero della difesa

essendo citato il decreto ministeriale n. 16 del 13.01.2011, relativo ad altro militare.

L'eccezione è infondata in quanto sebbene nel ricorso sia contenuto il riferimento ad un provvedimento del 2011, il provvedimento allegato al ricorso, oggetto di impugnativa, è invece il decreto del Ministero della difesa n. 16 del 3.02.2014, di rigetto della domanda di aggravamento presentata dal ricorrente Sig.(omissis). Si tratta quindi di un mero errore materiale.

In tal senso, quindi, essendo esattamente individuato il provvedimento oggetto di censure, l'eccezione deve essere respinta.

4. Come già affermato da questa sezione con la citata sentenza n. 186/2018, relativa alla vicenda del Sig.(omissis), per il personale militare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 64 e 67 del D.P.R. n. 1092/1973, *“il presupposto fondamentale per il riconoscimento del trattamento privilegiato è la dipendenza da fatti di servizio – che sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio (art. 64, comma 2 d.P.R. cit.) e purché ne siano stati causa o concausa efficiente e determinante (art. 64, comma 3, d.P.R. cit.) – delle infermità o lesioni dalle quali sia derivata una menomazione all’integrità personale suscettibile di ascrizione a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 313/1968.*

In relazione al personale militare, i trattamenti pensionistici di privilegio sono previsti negli articoli 67, 68 e 69 d.P.R. cit. che prevedono rispettivamente, la pensione privilegiata per le infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e non suscettibili di miglioramento, l’assegno rinnovabile per le

ipotesi in cui le infermità o le lesioni ascrivibili alla citata tabella A siano suscettibili di miglioramento e, infine, l'indennità una tantum per le ipotesi in cui le infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili alla tabella B annessa alla citata legge".

Dispone altresì l'art. 70 del D.P.R. n. 1092/1973 che *"Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo".*

5. Risulta agli atti come al(omissis) sia stato riconosciuto, con decreto ministeriale n. M_D/A934676/PPO2022/0000565, del 17.03.2022, emesso a seguito di una ulteriore istanza di aggravamento, il trattamento pensionistico privilegiato a vita di ottava categoria, Tabella A, con decorrenza 1.03.2019.

Gli eredi quindi insistevano per la decorrenza del trattamento dalla data della domanda di aggravamento del 7.01.2011.

Al riguardo, non può prescindersi da quanto affermato nella sentenza di questa sezione n. 186/2018, che era relativa al periodo precedente a quello oggetto del ricorso in esame, ma che è stata emessa all'esito del parere di due diversi organi consulenziali, l'UML Salute nel 2015 e il CML presso la Corte dei conti nel 2016, in seguito a una valutazione effettuata quindi in un periodo largamente sovrapponibile a quello in questione. Tali pareri avevano ritenuto correttamente diagnosticata ed indennizzata l'infermità del(omissis) con indennità *una tantum* pari a due annualità di ottava categoria.

In particolare, dalle valutazioni medico legali della CML presso la

Corte dei conti nel parere del 2016, emergeva come il grado di limitazione funzionale dell'infermità *“gonartrosi bilaterale più marcata a dx in soggetto con pregresso trauma distorsivo ginocchio con interessamento legamentoso”* risultasse congruamente indennizzato.

6. Pertanto, anche considerati i pareri medico-legali emessi da parte dell'UML Salute nel 2015 e del CML presso la Corte dei conti nel 2016, per le patologie da cui era affetto il Sig.(omissis) può ritenersi che l'aggravamento che ha reso possibile il conferimento del trattamento pensionistico privilegiato a vita sia maturato in epoca posteriore.

Successivamente a tali date, vengono quindi in rilievo gli accertamenti compiuti nel corso della complessa e articolata vicenda del Sig.(omissis) e che hanno condotto, con decorrenza dall'1.03.2019 al riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio.

Rimane quindi da verificare il periodo intermedio tra il gennaio 2011 e l'1.03.2019.

Al riguardo, questo Giudice ha ritenuto di avvalersi della consulenza del CML presso la Corte dei conti, già intervenuto nel 2016 nella vicenda del Sig.(omissis).

Tuttavia, il secondo parere medico-legale reso dal CML il 19.09.2024 nel corso del presente giudizio non offre elementi di novità rispetto al quadro delle infermità/patologie sofferte dal Sig.(omissis).

Il parere conclude invero nel senso che:

“I. L'esatta diagnosi delle patologie lamentate dal sig(omissis) alla data dell'istanza di aggravamento 13/01/2011 è: Gonartrosi bilaterale più marcata a destra in soggetto con pregresso trauma distorsivo con interessamento

meniscale laterale e legamentoso come già ampiamente documentato in altri pareri in ordine al primo giudizio, formulato ed esitato nel provvedimento negativo (decreto n. 16 del 03/02/2014) qui gravato.

II. Alla data del 13.1.2011 NON sussistevano i presupposti per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di ottava categoria tab. A ad vitam, poi riconosciuto dall'amministrazione con decorrenza dal 01/03/2019 (decreto n. 565 del 17/03/2022), per constatato aggravamento dell'infermità che venne meglio inquadrata con il sottostante giudizio diagnostico, dopo la seconda rettifica effettuata dalla CMV di Napoli in data 30.11.2021, ossia, come: "ginocchio valgo-artrosico di grado severo a destra con indicazione alla correzione chirurgica in gonartrosi bilaterale più marcata a destra in soggetto con pregresso trauma distorsivo con interessamento legamentoso, ritenuta ascrivibile alla 8^a ctg della tabella A;

2) Meniscopatia laterale e rottura LCA su esiti traumatici, ritenuta non ascrivibile ad alcuna categoria di pensione di privilegiata".

Il parere non offre quindi elementi nuovi rispetto al quadro esistente già al momento della precedente sentenza n. 186/2018 della sezione, che si era basata sul precedente parere del CML del 2016.

Il parere del 2024 precisa che – "rivalutato tutto il carteggio sanitario di parte allegato" – che "l'intero complesso menomativo sofferto dal ricorrente, alla data 13/01/2011 (istanza di aggravamento a cui si chiede di relazionarci), fosse già stato correttamente ascritto ad una tabella B dalla CMO di Caserta, come già precedentemente asseverato dallo specialista di branca ed equamente indennizzabile complessivamente con 4 annualità di 8^a ctg di tabella A".

Il parere aggiunge inoltre come risulta dall'anamnesi presente

nell'ultimo verbale della CMV di Napoli "che il militare nel corso degli anni post-congedo ha continuato a svolgere regolarmente l'attività di muratore e di parcheggiatore, due lavori usuranti a carico dell'articolazioni, evidenza questa dimostrante una stabilità dell'articolazione interessata dall'evento traumatico risalente al ristretto periodo 1968-1969 e riferibile al periodo di leva".

E prende posizione anche sulle contestazioni di parte ricorrente formulate con la memoria del 30.07.2024, non rilevando elementi che possano portare a una diversa valutazione rispetto a quanto espresso.

"Ragion vuole che, in seguito alle numerose richieste avanzate dal de cuius di aggravamento e di interdipendenza, discusse in varie sedi medico-legali, pur disquisendo su diverse infermità, le stesse insistevano sulla medesima articolazione del ginocchio destro seppur eziopatogeneticamente diverse fra loro, riconoscendo un meccanismo artrosico e traumatico legamentoso, aggravamento di una patologia post-traumatica. In questi passaggi, gli Organi competenti hanno espresso i loro giudizi di merito, al fine di motivare, se quanto precedentemente formulato, fosse stato sottostimato come sostenuto dalla parte. Al termine dei lavori e dei ragionamenti adottati, tutte le conclusioni sono confluite sul mancato aggravamento del binomio, patologia artrosica in interdipendenza con il primitivo evento traumatico".

7. Nel caso di specie, quindi, il parere reso dal CML presso la Corte dei conti ha puntualmente preso in esame tutta la documentazione acclusa al fascicolo ed appare dettagliato, completo ed esaustivo.

Il parere è stato espresso dopo aver attentamente esaminato la documentazione agli atti. Le argomentazioni medico legali – che qui si

intendono integralmente richiamate - su cui si fondano le conclusioni cui è pervenuto l'Organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione medica al fascicolo, fondate sull'analisi dei riscontri documentali e l'esito cui pervengono - motivato dalla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni spiegate - è pienamente condiviso da questo Giudice, non riscontrandosi, alla data del 13.01.2011, i presupposti per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato.

8. Al riguardo, quindi, si ritiene che l'aggravamento richiesto dall'art. 70 del D.P.R. n. 1092/1973, e quindi la possibilità per il ricorrente di chiedere la revisione del trattamento privilegiato *"senza limiti di tempo"* per far valere *"i suoi maggiori diritti"*, sia stato riscontrato con il decreto ministeriale n. M_D/A934676/PPO2022/0000565, del 17.03.2022, e con decorrenza 1.03.2019.

Avendo quindi il ricorrente richiesto di valutare l'intero quadro patologico di cui sarebbe portatore, con conseguente accertamento del diritto a godere della relativa pensione privilegiata ordinaria vitalizia almeno di ottava categoria, a decorrere dal 7.01.2011, e dovendo tenere conto del complesso quadro processuale inerente al Sig.(omissis), si ritiene che il trattamento privilegiato concesso con decorrenza 1.03.2019 sia corretto anche se parzialmente satisfattivo delle pretese del ricorrente.

Tenuto conto quindi della delimitazione della domanda formulata dal ricorrente con la memoria del 12.12.2022, volta a ritenere ridotto l'oggetto del giudizio *"alla richiesta pensionistica a decorrere dalla data*

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 71132	
	<i>dell’istanza di aggravamento del gennaio 2011 a quella di concessione del</i>	
	<i>trattamento pensionistico del 01.03.2019”, il ricorso è pertanto respinto, in</i>	
	quanto – si ribadisce - non è riscontrato l’aggravamento dell’infermità	
	alla data della domanda del gennaio 2011, come peraltro	
	convincentemente argomentato nel parere del CML presso la Corte dei	
	conti, reso il 19.09.2024.	
	In considerazione del rigetto nel merito della pretesa attorea, deve	
	ritenersi assorbita l’eccezione di prescrizione formulata dal Ministero	
	della difesa.	
	9. In ragione della natura della controversia, connotata da particolare	
	complessità, comprovata dagli approfondimenti istruttori richiesti, si	
	ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di	
	giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul	
	ricorso in epigrafe, lo respinge.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli il 23.10.2024.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 07.11.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	20	

Maurizio Lanzilli

(Firma digitale)

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Firma digitale